

## **ORDINANZA SINDACALE N. 9 / 2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI. APERTURA A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

### **IL SINDACO**

#### **RICHIAMATI:**

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;
- le Ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020, 66 del 22/04/2020 e n. 69 del 24/04/2020;
- l'Ordinanza Sindacale n. 8/2020 avente ad oggetto: Revoca ordinanza n. 6 del 16 Marzo 2020 avente ad oggetto "Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Chiusure parchi, giardini, aree verdi, aree sportive a libero accesso, orti comunali, cimiteri e mercati";

#### **VISTO** in particolare:

- l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;
- il punto 1 lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020 dove è disposto: "Non sono sospesi (...) in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari

dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

**PRESO ATTO** che gli operatori dei mercati in generale, sono già organizzati attraverso forme partecipative degli operatori, Consorzi e loro associazioni, in grado di potere esercitare un ruolo di coordinamento atto ad assumere, da parte degli operatori, le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni come già date;

**RITENUTA** la opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

**DATO ATTO** che allo stato sul territorio:

- ✓ mercato nella frazione San Gabriele che si svolge nella giornata del lunedì mattina, in piazza J.Lennon;
- ✓ mercato del Capoluogo che si svolge nella giornata del venerdì mattina, in piazza S. Pertini nell'area individuata quale settore alimentare;

**CONSIDERATO:**

- che i suddetti mercati, limitatamente ai prodotti esclusivamente alimentari, possono attraverso specifici interventi a carico degli operatori stessi, nonché con l'ausilio di attrezzature messe a disposizione dal Comune, conformarsi come spazi delimitati e recintati e, quindi, essere gestiti e governati al pari di altri esercizi commerciali;
- che il mercato del mercoledì mattina come pure quello così detto mercato contadino del lunedì pomeriggio, sono posti in luoghi strategici del tessuto urbano costituendo in tale modo utili e necessari punti di riferimento per gli acquisti alimentari;
- che la riapertura dei mercati risulta in linea con i provvedimenti governativi e regionali, garantendo alla popolazione residente la necessità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

**DATO ATTO** che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, come indicato nel provvedimento dal Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

**TENUTO CONTO** che le misure citate dell'allegato 5 del DPCM del 10 aprile, che

dovranno obbligatoriamente osservare sono le seguenti:

1. *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
4. *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
6. *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
7. *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: (...) l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
8. *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

**RITENUTO** dunque di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTA** l'ordinanza Sindacale n. 8/2020 avente ad oggetto: Revoca ordinanza n. 6 del 16 Marzo 2020 avente ad oggetto "Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Chiusure parchi, giardini, aree verdi, aree sportive a libero accesso, orti comunali, cimiteri e mercati";

### **DISPONE**

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, e con le misure a cautele di seguito riportate, sono riattivati a far data dal 4 maggio 2020, e fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza, e/o comunque al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, i seguenti mercati settimanali per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999 :

- ✓ mercato nella frazione San Gabriele che si svolge nella giornata del lunedì mattina, in piazza J.Lennon;
- ✓ mercato del Capoluogo che si svolge nella giornata del venerdì mattina, in piazza S.Pertini nell'area individuata quale settore alimentare;I

**previa verifica da parte degli organi di vigilanza del rispetto delle misure di salvaguardia dello spazio specificamente recintato, nonché di contenimento – controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, ecc. che gli operatori sono chiamati ad osservare e far osservare;**

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi delle attività di cui trattasi, e comunque disciplinanti la materia.

Di demandare ai Responsabili dei settori competenti di provvedere a quanto necessario per la concreta applicazione della presente anche, se necessario, con la

messa a disposizione di attrezzature e materiali atti al contenimento e (utilizzo di transenne od altri separatori) e per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare la presenza di punti di ingresso ed uscita ben individuati.

La mancata osservanza della presente ordinanza e delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata nei termini e modi previsti dalla legge;

#### **DISPONE**

- la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa
- 2) al settore tecnico del Comune di Baricella e al Suap dell'Unione Terre di Pianura
- 3) al Signor Prefetto della Provincia di Bologna;
- 4) ai soggetti come sopra richiamati e alle Associazioni dei settori economici interessati;

- che copia della presente venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione Terre di Pianura.

#### **AVVERTE**

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lì, 30/04/2020

**IL SINDACO**  
**MATTIOLI OMAR**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)